



**COMUNITÀ MONTANA
ALTA TUSCIA LAZIALE**



REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI, DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI NETTEZZA URBANA.
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ECOVIGILE
AUSILIARIO.**

INDICE

TITOLO I – GENERALITÀ

- Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 - Assimilabilità

TITOLO II - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

- Art. 5 - Competenze del Comune
- Art. 6 - Area di espletamento del pubblico servizio e modalità di conferimento
- Art. 7 - Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e stradale dei rifiuti urbani e assimilati
- Art. 8 - Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare
- Art. 9 - Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni
- Art. 10 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

TITOLO III - CRITERI GENERALI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE

- Art. 11 - Finalità delle raccolte differenziate
- Art. 12 - Indirizzi generali delle raccolte differenziate
- Art. 13 - Gestione delle raccolte differenziate
- Art. 14 - Finalità delle raccolte differenziate
- Art. 15 - Modalità di conferimento per le utenze domestiche e non domestiche equiparabili alle utenze domestiche (esercizi commerciali, uffici, etc.) in raccolta domiciliare
- Art. 16 - Servizi ad attivazione – Prenotazione per le utenze domestiche
- Art. 17 - Servizi di raccolta presso i centri autorizzati
- Art. 18 – Norme di comportamento
- Art. 19 – Variazioni alle modalità di raccolta
- Art. 20 - Modalità di conferimento dei rifiuti in carta e cartone
- Art. 21 - Modalità di conferimento di multimateriale
- Art. 22 - Modalità di conferimento di pile e batterie
- Art. 23 – Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti
- Art. 24 - Modalità di conferimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Art. 25 - Modalità di conferimento di farmaci e medicinali
- Art. 26 – attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati
- Art. 27 – Raccolta e trasporto
- Art. 28 – Smaltimento
- Art. 29 - Sanzioni

TITOLO IV - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

- Art. 30 – Recupero di materiale e/o energia
- Art. 31 – Isole ecologiche
- Art. 32 - Ecocentro
- Art. 33 – Incentivi e agevolazioni
- Art. 34 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 35 - Definizioni
- Art. 36 – Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni
- Art. 37 – Gestione delle aree verdi pubbliche
- Art. 38 – Gestione del servizio di spazzamento delle strade
- Art. 39 - Frequenza
- Art. 40 – gestione dei rifiuti cimiteriali
- Art. 41 – Aree scoperte private e luoghi di uso comune
- Art. 42 - Aree occupate da mercati
- Art. 43 – Aree occupate da pubblici esercizi
- Art. 44 – Carico e scarico merci e materiali
- Art. 45 – Manufatti od oggetti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità
- Art. 46 – Aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 47 – Manifestazioni pubbliche
- Art. 48 – Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti
- Art. 49 – Rifiuti abbandonati
- Art. 50 – Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

TITOLO VI - RIFIUTI SPECIALI

- Art. 51 – Convenzioni per il conferimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico

Art. 52 – Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie
Art. 53 – Raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto
Art. 54 – Raccolta di liquami e fanghi biologici
Art. 55 – Sgombero della neve
Art. 56 – Spurgo caditoie e pozzetti stradali

Art. 57 – Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale
Art. 58 – Recupero e smaltimento carcasse animali

TITOLO VII – DIVIETI CONTROLLI E SANZIONI

Art. 59 – Divieti e sanzioni

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 – Ordinanze contingibili ed urgenti

Art. 61 – Proprietà del rifiuto

Art. 62 – Osservanza di altre disposizioni

Art. 63 – Variazioni non sostanziali alle presenti norme

TITOLO IX – ECOVIGILANZA

Art. 64 – Personale addetto alle funzioni di ecovigilanza

Art. 65 – Inquadramento del personale addetto alle funzioni di ecovigilanza non dipendente del Comune

Art. 66 - Doveri e compiti del personale addetto alle funzioni di ecovigilanza non dipendente del Comune

Art. 67 - Procedimenti disciplinari

Art. 68 - Gestione dell'attività

Art. 69 - Dotazioni di Servizio

Art. 70 - Tessera personale di riconoscimento e segnale distintivo di servizio

Art. 71 - Procedimento Sanzionatorio

Art. 72 - Entrata in vigore

ALLEGATI

ALLEGATO n. 1 - Suddivisione rifiuti in base ai codici CER e relative descrizioni

TITOLO I GENERALITÀ

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti nel territorio dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana nel loro intero ciclo. Questo stabilisce le aree e le modalità di svolgimento dei servizi, dispone le procedure atte a garantire la pulizia e il decoro dei centri urbani e dell'ambiente e la loro tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, nonché a favorire il massimo recupero dei materiali. Prevede, inoltre, norme atte a garantire una separata ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani e ad essi assimilati.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento redatto, ai sensi dell'Art.198, comma 2, del D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e predisporre controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo, e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
4. Le disposizioni che seguono, oltre che ispirarsi al principio di precauzione, prevenzione e della riduzione nella produzione dei rifiuti, sono state formulate in armonia con le linee dettate dalla L.R. 9 Luglio 1998, n.27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" come modificata dalla L.R. 5 Dicembre 2006 n. 23.
5. In particolare il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'Art.184, comma 2, lett. f) del D.Lgs.152/06;
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'Art.195, comma 2, lett. e) del D.Lgs.152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'Art.184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs.152/2006.
6. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
7. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs.267/2000, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. *Comunità Montana Alta Tuscia Laziale*: ente che gestisce l'appalto dei servizi di raccolta rifiuti e di igiene urbana in nome e per conto dei Comuni di Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo e Valentano;
 - b. *Comune*: L'Amministrazione Comunale;

- c. *Pubblica Amministrazione*: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del D. Lgs. 152/06 e s. m. ed i. o loro concessionari;
- d. *Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti* è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU.
- e. *Eco-vigile*: personale dipendente del Comune o del gestore di cui al punto d. cui siano affidate funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento;
- f. *Legislazione*: la vigente normativa in materia costituita da:
 - D. Lgs. 152/2006: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia Ambientale";
 - D. Lgs. 284/06: Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale." - D. Lgs. 4/2008: Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale";
 - D. Lgs. 151/2005: Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";
 - L.R. 9 luglio 1998, n.27 "Disciplina generale della gestione dei rifiuti"; - L.R. 5 dicembre 2006, n.23 "Modifica alla L.R. 9 luglio 1998, n.27
- g. *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs.152/06 e s. m. ed i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- h. *Produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- i. *Detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- j. *Contenitore*: mastello o busta distribuiti dal gestore o dal Comune da utilizzare per la raccolta differenziata;
- k. *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- l. *Raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- m. *Raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati o con sacchetti di carta riciclata;
- n. *Smaltimento*: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s. m. ed i.;
- o. *Recupero*: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s. m. ed i.;
- p. *Luogo Di Produzione Dei Rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti situati sul territorio Comunale;
- q. *Stoccaggio*: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/2006, e s. m. ed i. nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- r. *Deposito Temporaneo*: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodi-benzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10

metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superiori a 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- s.** *Frazione Umida*: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- t.** *Frazione Secca*: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- u.** *Sottoprodotto*: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
- 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
 - 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
 - 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
 - 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
 - 5) abbiano un valore economico di mercato;
- v.** *Materia Prima Secondaria*: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'Art.181bis del D.Lgs.152/06 e s.m. ed i. ;
- w.** *Bonifica*: l'insieme degli interventi atti ad eliminare la fonte di inquinamento e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi alla legge in materia, per l'utilizzo previsto dell'area;
- x.** *Messa In Sicurezza*: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- y.** *Raccolta Itinerante*: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, con automezzi appositamente attrezzati;
- z.** *Isola Ecologica*: aree attrezzate con appositi contenitori distribuite sul territorio e destinate al conferimento diretto da parte dell'utenza di singole frazioni;
- aa.** *Centro Di Raccolta*: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al D.Lgs. 281/97;
- bb.** *Compost Da Rifiuti*: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- cc.** *Compost Di Qualità*: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs. 217/06 e successive modifiche e integrazioni;
- dd.** *Gestione Integrata Dei Rifiuti*: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definiti dalla lettera d), ivi compreso lo spazzamento delle strade;
- ee.** *Spazzamento Delle Strade Manuale e Meccanizzato*: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- ff.** *Caditoie*: è un elemento del sistema di drenaggio urbano che serve ad intercettare le acque meteoriche;
- gg.** *Rendiconto*: relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato ecc.,;

- hh. Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;
- ii. Imballaggio Per La Vendita O Imballaggio Primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatole da scarpe, ecc.);
- jj. Imballaggio Multiplo O Imballaggio Secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termo-retraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.);
- kk. Imballaggio Per Il Trasporto O Imballaggio Terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es. pallets, casse in legno o metallo per la consegna delle merci, ecc.);
- ll. Rifiuto Di Imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'Art.183 D.Lgs.152/06 come modificato dal D.Lgs.4/08, esclusi i residui della produzione.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'Art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs.152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) di cui al comma 2 dell'Art. 184, D.Lgs.152/06.

Ai soli fini gestionali del servizio, i rifiuti urbani sono distinti in:

- rifiuti urbani interni, i rifiuti di cui ai punti a) e b);
- rifiuti urbani esterni, i rifiuti di cui ai restanti punti.

3. Rifiuti urbani pericolosi: per rifiuti urbani pericolosi si intendono i rifiuti speciali che contengono al loro interno un'elevata concentrazione di sostanze inquinanti (inclusi i rifiuti della raccolta differenziata dell'Allegato D del D.Lgs.152/06 contrassegnati da asterisco (*).

A titolo esemplificativo si considerano tali:

- batterie e pile (ad esclusione degli accumulatori per autoveicoli);
- prodotti farmaceutici/medicinali;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti);
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- accessori per l'informatica contenenti sostanze pericolose.

4. Sono rifiuti speciali:

- rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s. m. ed i.;

- i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - i rifiuti da attività commerciali;
 - i rifiuti da attività di servizio.
 - i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - il combustibile derivato da rifiuti.
5. Rifiuti pericolosi: per rifiuti pericolosi si intendono i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco (*), nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs.152/06, sulla base degli Allegati G, H ed I alla medesima parte IV.
6. Particolari categorie di rifiuti speciali sono rappresentate da:
- a) Rifiuti elettrici ed elettronici disciplinati dal D.Lgs.151/05: per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE si intendono le apparecchiature elettriche ed elettroniche considerate rifiuti ai sensi dell'Art. 227, comma 1, lettera a) del D.Lgs.152/06 e s. m. ed i. inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene ovvero che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura equivalente affinché quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego. A titolo esemplificativo si considerano tali:
 - * frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - * televisori;
 - * computer;
 - * lavatrici e lavastoviglie;
 - * condizionatori.
 - b) Rifiuti sanitari: disciplinati dal D.P.R. 15 luglio 2003 n.254.
 - c) Veicoli fuori uso: disciplinati dal D. Lgs.209/03.
 - d) Rifiuti ingombranti: per rifiuti ingombranti si intendono i beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento provenienti da abitazioni od altri insediamenti civili, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei cassonetti. A titolo esemplificativo si considerano tali:
 - * materassi, armadi;
 - * arredi domestici.
 - e) Rifiuti inerti: per rifiuti inerti si intendono i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. Essi non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. Per le caratteristiche delle discariche di inerti e per i criteri di ammissibilità di tali rifiuti in discarica si applicano le discipline del D.Lgs. 36/03 e il D.M. 3 agosto 2005 del Ministero dell'Ambiente. Le terre e rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti qualora rispettino le condizioni stabilite dall'Art.186 del D.Lgs.152/06 e s. m. ed i.

Art. 4 - Assimilabilità

- a. Nelle more dell'emanazione delle norme regolamentari e tecniche di cui al comma 4 dell'Art.195 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. che fisseranno i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Art.195, comma 2, lett. e) dello stesso decreto, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa, sono assimilabili/assimilati agli urbani i rifiuti speciali provenienti dalle attività di cui all'Art.184, comma 3, lett. a) c), d), e), f) del D.Lgs. 152/06 che soddisfano contemporaneamente sia i criteri qualitativi che quelli quantitativi in appresso specificati. I criteri qualitativi tengono conto della composizione merceologica del rifiuto mentre quelli quantitativi tengono conto sia della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

- urbani sia delle effettive capacità di smaltimento degli impianti presenti sul territorio provinciale e scelti in base a principi di economicità ed efficienza.
- b. I criteri che i rifiuti devono rispettare per poter essere dichiarati assimilabili/assimilati ai rifiuti urbani sono i seguenti:
- qualitativi: devono avere una composizione merceologica riconducibile ai codici CER indicati all'Allegato 1 del presente regolamento.
 - quantitativi: la produzione annua della singola attività non deve risultare superiore a due volte il valore del coefficiente di produzione Kd espresso in Kg/m2 anno per la medesima, quale desumibile dalla Tab.4a allegata al D.P.R. 158/99, assumendo come valore quello medio tra il min. e il max riferito alla zona CENTRO.
- c. Nel caso in cui i rifiuti prodotti dalla singola attività risultino superiori a uno solo dei limiti di cui al comma 2, l'intera quantità prodotta deve considerarsi non assimilabile agli urbani.
- d. Con riferimento al D.P.R. 254/03, sono considerati, qualora non rientrino tra i rifiuti sanitari non pericolosi e tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui all'Art. 2, lettere c) e d), assimilati ai rifiuti urbani e quindi assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari:
- a. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti speciali non pericolosi assimilati per qualità e per quantità agli urbani;
 - d. la spazzatura;
 - e. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g. gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h. i rifiuti provenienti da soggetti posti in quarantena e/o infetti a causa di specifiche situazioni sanitarie devono essere gestiti in maniera specifica dal gestore, consegnati dall'utente in forma unica come indifferenziato. Qualora lo stesso non sia abilitato alla specifica raccolta di rifiuti sarà interesse del gestore collaborare con il Comune per il reperimento di uno specifico operatore adibito alla raccolta di questo genere di rifiuti. L'operatore individuato dovrà dare indicazioni in merito alla tipologia di conferimento e smaltimento di questa tipologia di rifiuti.

TITOLO II

MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Art. 5 - Competenze del Comune

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione dei servizi inerenti la gestione (raccolta, trasporto, smaltimento/recupero etc.) dei rifiuti urbani e speciali assimilati provvedendo a:
- a. approvare eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b. approvare in attuazione di norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - c. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori,
 - d. approvare frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
 - e. vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di disinfezione e sanificazione dei contenitori e delle piazzole;
 - f. promuovere l'innovazione del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
 - g. vigilare per assicurare nell'ambito territoriale di competenza comunale una raccolta differenziata dei rifiuti urbani crescente nel tempo in maniera da rispettare le percentuali minime stabilite dal D. Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

2. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, possono essere apportate dal gestore, sentito il Comune, purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio.
3. Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione dei rifiuti costituenti competenza facoltativa.

Art. 6 - Area di espletamento del pubblico servizio e modalità di conferimento

1. La gestione dei rifiuti urbani (interni ed esterni) ed assimilati è svolta in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale entro i perimetri di raccolta fissati comprendenti i centri abitati e gli eventuali insediamenti sparsi là dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
2. *Si intendono coperti dal pubblico servizio, gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, anche il solo imbocco della strada di accesso poderale o vicinale (non soggette ad uso pubblico);*
3. Il gestore del servizio ha l'obbligo di dividere il territorio in zone omogenee per far sì che la raccolta venga eseguita in maniera corretta.

Art. 7 - Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e stradale dei rifiuti urbani ed assimilati

1. *I contenitori per la raccolta stradale e, in particolare, allorché verrà attivato il relativo servizio, quelli per la raccolta domiciliare destinati alla raccolta della frazione organica umida, alle raccolte differenziate (carta, vetro, plastica ecc.) e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani e assimilati depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici dovranno avere caratteristiche tali da:*
 - a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
 - b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
 - f) agevolare le operazioni di igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.
2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:
 - a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio, sanificazione e svuotamento degli stessi;
 - b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
 - c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato. Le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.
3. *Sui cassonetti stradali saranno apposti cartelli adesivi indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre oltre che apposita segnaletica stradale catarifrangente.*
4. *L'area di pertinenza dei cassonetti stradali potrà essere delimitata da riga gialla.*

Art. 8 - Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori possono essere posizionati anche in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
3. Nei casi concernenti situazioni di disabilità, le modalità di raccolta vengono concordate con l'utente previa valutazione da parte del Settore Politiche Sociali.

4. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte della ditta incaricata, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico fuori del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti, come indicato nel successivo articolo 18.
5. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'uso del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento del Comune e accordo con l'utente. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private alla ditta incaricata dello svuotamento o del ritiro dei contenitori.

Art. 9 - Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato d'uso gratuito e a custodire i contenitori eventualmente ad essa assegnati in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale. Fintantoché non si sarà provveduto all'assegnazione di detti contenitori l'utente dovrà servirsi di propri contenitori aventi caratteristiche idonee all'uso.
2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell'Art. 8 del presente Regolamento. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00).
3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei contenitori.
4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.
5. Laddove si verificano esigenze particolari, previa valutazione, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 10 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. I rifiuti urbani non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore, il quale, prima del conferimento, è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine da attività produttive nel caso in cui sia stata predisposta dall'autorità comunale un sistema di raccolta separato, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in appositi recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli in cui si svolgono le lavorazioni.
3. I rifiuti urbani pericolosi (come definiti all'Art. 3, comma 3 del presente Regolamento) possono essere conferiti in maniera differenziata presso gli ECOCENTRO appositamente attrezzati. In quest'ultimo caso seguendo le modalità stabilite dal "Regolamento comunale di gestione degli ECOCENTRO". In particolare:
 - a) Medicinali scaduti: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie.
 - b) Prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti), tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio e gli accessori per l'informatica costituiti da cartucce e contenitori toner per fax, calcolatrici etc. direttamente nei contenitori predisposti presso gli ECOCENTRO.

- c) Siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico. Tali rifiuti saranno, nell'ambito dei servizi d'igiene urbana, raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili seguendo le eventuali indicazioni della ASL, e quindi smaltiti tramite termodistruzione.

TITOLO III

CRITERI GENERALI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE

Art. 11 - Finalità delle raccolte differenziate

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
- d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Art. 12 - Indirizzi generali delle raccolte differenziate

1. La gestione delle raccolte differenziate deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficienza, l'efficacia, e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti. Le stesse sono programmate e realizzate tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e di smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di:

- a) un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
- b) raccolta dei beni ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche in modo da consentirne il recupero e la separazione dalle componenti pericolose per l'ambiente e la salute;
- c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi del Titolo IV, D. Lgs. 152/2006;
- d) attivare sistemi di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi in conformità a quanto predisposto dalle normative vigenti in materia.

Art. 13 - Gestione delle raccolte differenziate

1. L'organizzazione delle attività di raccolta differenziata, attuate all'interno del territorio comunale, dovranno rispettare le disposizioni:

- a) dei Decreti Legislativi 151/2005, 152/2006 e 04/2008; DGR 8.5.2009, n.310 metodo standardizzato di certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti;
- b) del Regolamento Comunale di gestione degli ECOCENTRO.

2. Le raccolte differenziate tendono all'ottenimento degli obiettivi previsti dal D. Lgs.152/2006 e delle successive modifiche introdotte. Ferma restando la possibilità di ampliare, modificare i tipi di raccolta differenziata e le modalità di esecuzione delle medesime con apposita ordinanza sindacale, le raccolte attualmente organizzate presso le utenze sono così determinate:

- a. conferimento con metodologia domiciliare definita "porta a porta e di prossimità" per le seguenti frazioni di rifiuto:
 - frazione secca residua;
 - frazione organica;

- carta e cartone;
 - plastica;
 - vetro e lattine;
- b. conferimento con metodologia domiciliare "porta a porta" previa attivazione/prenotazione del relativo servizio per le seguenti frazioni di rifiuto:
- pannoloni e pannolini;
 - ingombranti;
- c. conferimento presso i centri di raccolta autorizzati, per le seguenti tipologie di rifiuto:
- pile esauste;
 - farmaci scaduti;
 - toner e altri rifiuti pericolosi;
 - olii vegetali esausti;
 - sfalci e potature;
- d. conferimento dei rifiuti in modo differenziato presso i centri di raccolta autorizzati.

Art. 14 - Modalità delle raccolte differenziate

1. Tutte le UtENZE Domestiche (privati cittadini) e le UtENZE non Domestiche (attività commerciali, artigianali, industriali, studi professionali, case di cura e riposo, istituti scolastici etc. con produzione di rifiuto equiparabile alle utenze domestiche) devono differenziare secondo le frazioni sopra riportate i rifiuti prodotti con conseguente conferimento al servizio pubblico e in particolare:

a. (zone servite dai "porta a porta") esposizione degli stessi all'interno di sacchi/contenitori, ben chiusi, in posizione ben visibile, sul marciapiede o in assenza a ciglio strada pubblica, in adiacenza della propria abitazione/ attività produttiva, esclusivamente nei tempi e con le modalità di seguito specificate. L'esposizione dei sacchi/contenitori avverrà sotto esclusiva responsabilità dell'utenza su suolo pubblico, o privato aperto al pubblico evitando di creare ostacoli o pericoli per le persone o le cose e comunque su strada accessibile dai mezzi di raccolta;

b. (zone servite dalle "prossimità") conferimento dei sacchi forniti in dotazione all'interno dei relativi contenitori di prossimità.

Art. 15 - Modalità di conferimento per le utenze domestiche e non domestiche equiparabili alle utenze domestiche (esercizi commerciali, uffici, etc.) in raccolta domiciliare

1. Rifiuto secco indifferenziato:

a) da conferire, utilizzando i sacchetti grigi semitrasparenti dotati di codice a barre, inseriti (per le utenze servite in modalità porta a porta) nell'apposito contenitore da 35-40 lt di colore grigio (o di maggiore volumetria assegnata alle utenze non domestiche) e dotato di microchip ad alta frequenza e/o barcode, da esporre in posizione ben visibile, sul marciapiede, o in assenza a ciglio strada, in adiacenza della propria abitazione o attività produttiva, comunque su strada accessibile dai mezzi di raccolta, come da calendario, negli orari stabiliti,

b) (per le utenze servite in modalità prossimità) nell'apposito contenitore di prossimità previa attivazione del sistema di apertura con badge.

2. Frazione organica:

a) *Solo per le utenze che non hanno dichiarato di praticare il compostaggio domestico, da conferire, utilizzando i sacchetti biodegradabili e compostabili (mater-bi o carta), inseriti (per le utenze servite in modalità porta a porta) nell'apposito contenitore marrone da 25 lt (o di maggiore volumetria assegnata alle utenze non domestiche) dotato di microchip ad alta frequenza e/o barcode, da esporre in posizione ben visibile, sul marciapiede, o in assenza a ciglio strada, in adiacenza della propria abitazione o attività produttiva, comunque su strada accessibile dai mezzi di raccolta, come da calendario, negli orari stabiliti.*

Compostaggio: gli utenti che intendono praticare il compostaggio domestico devono rilasciare dichiarazione di utilizzo di sistemi di auto-compostaggio oppure richiedono il composter, prestando il consenso all'effettuazione di successivi controlli per

l'accertamento del reale utilizzo degli stessi. In tal caso gli utenti non potranno conferire al servizio pubblico di raccolta i rifiuti organici.

b) (per le utenze servite in modalità prossimità) nell'apposto contenitore marrone di prossimità;

3. Carta, cartone:

a) (per le utenze servite in modalità porta a porta) da conferire nel contenitore di colore giallo da 40 lt (o di maggiore volumetria assegnata alle utenze non domestiche), dotato di codice a barre, per quantitativi in eccesso sfusa, impilata e ben legata con lo spago o in sacchi di carta; in posizione ben visibile, sul marciapiede, o in assenza a ciglio strada, in adiacenza della propria abitazione o attività produttiva e comunque su strada accessibile dai mezzi di raccolta, come da calendario negli orari stabiliti,

b) (per le utenze servite in modalità prossimità) nell'apposto contenitore giallo di prossimità;

4. Plastica:

a) (per le utenze servite in modalità porta a porta) da conferire, svuotata, eventualmente risciacquata e schiacciata, utilizzando l'apposito sacco semitrasparente di colore azzurro da 110 lt dotato di codice a barre, da esporre in posizione ben visibile, sul marciapiede, o in assenza a ciglio strada, in adiacenza della propria abitazione o attività produttiva e comunque su strada accessibile dai mezzi di raccolta, come da calendario, negli orari stabiliti.

b) (per le utenze servite in modalità prossimità) da conferire, svuotata, eventualmente risciacquata e schiacciata, utilizzando l'apposito sacco semitrasparente di colore azzurro da 110 lt dotato di codice a barre, da esporre in posizione ben visibile, sul marciapiede, o in assenza a ciglio strada, in adiacenza della propria abitazione o attività produttiva e comunque su strada accessibile dai mezzi di raccolta, come da calendario, negli orari stabiliti o in sacchi vicino alle isole di prossimità.

5. Vetro e lattine:

a) (per le utenze servite in modalità porta a porta) da conferire, utilizzando l'apposito contenitore blu da 35 lt (o di maggiore volumetria assegnata alle utenze non domestiche) dotato di codice a barre, da esporre in posizione ben visibile, sul marciapiede, o in assenza a ciglio strada, in adiacenza della propria abitazione o attività produttiva, comunque su strada accessibile dai mezzi di raccolta come da calendario, negli orari stabiliti,

b) (per le utenze servite in modalità prossimità) nell'apposto contenitore blu di prossimità.

Art. 16 – Servizi ad attivazione – Prenotazione per le utenze domestiche

1. Pannolini, pannoloni, traverse salva letto:

a. (servizio riservato alle utenze servite in modalità porta a porta che richiedono l'attivazione e che hanno delle reali necessità) da conferire utilizzando sacchi semitrasparenti da apporre all'interno del contenitore grigio utilizzato per il secco indifferenziato, con esposizione in posizione ben visibile, su; marciapiede, o in assenza a ciglio strada, in adiacenza della propria abitazione comunque su strada accessibile dai mezzi di raccolta, come da calendario, negli orari stabiliti

2. Ingombranti:

a. da conferire posizionando i pezzi in posizione ben visibile, sul marciapiede, o in assenza a ciglio strada, in adiacenza della propria abitazione e comunque su strada accessibile dai mezzi di raccolta secondo gli orari indicati in sede di prenotazione. Sono ricompresi nel canone d'appalto tre prelievi annui presso ogni utenza per un volume massimo di 2 m³ per utenza per prelievo;

b. in alternativa gli utenti potranno conferire tali rifiuti presso i centri di raccolta presenti sul territorio comunale.

Art. 17 – Servizi di raccolta presso i centri autorizzati

1. Nel territorio comunale sono presenti centri di raccolta specificatamente autorizzati.

2. Nei centri di raccolta comunale potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

- Toner di stampa esauriti e diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17' (provenienti da utenze domestiche) (CE R 08 03 18)
- imballi in carta e cartone (CER 15 0101)

- imballaggi in plastica (CER 15 0102)
- imballaggi in legno (GER 15 0103)
- imballaggi in metallo (CER 15 0104)
- imballaggi in materiali compositi (CER 15 01 05)
- imballaggi in materiali misti (CER 15 0106)
- imballaggi in vetro (CER 15 0107)
- imballaggi in materia tessile (CER 15 01 09)
- contenitori T/FC (CER 150110* e 15 01 11*)
- pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (CER 16 01 03)
- filtri olio (CER 16 01 07*)
- componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente a toner e cartucce di stampante provenienti da utenze domestiche) (CER 16 02 16)
- gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (CER 16 05 04' e CER 16 05 CIS)
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (CER 17 01 07)
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (CER 17 09 04)
- rifiuti in carta e cartone (CER 200101)
- rifiuti in vetro (CER 20 0102)
- frazione organica umida (CEA 20 0108 e CER 20 03 02)
- abiti e prodotti tessili (CER 20 01 10 e CER 20 0111)
- solventi (CER 20 01 131)
- acidi (CER 20 01 14*)
- sostanze alcaline (CER 20 01151)
- prodotti fotochimici (CER 20 0117*)
- pesticidi (CER 20 01 19*)
- tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (CER 20 01 21)
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (CER 20 01 23*, 20 0135* e 20 0136)
- oli e grassi commestibili (CER 20 01 25)
- oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (CER 20 01 26*)
- vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 20 01 27* e 200128)
- detergenti contenenti sostanze pericolose (CER 2001 294')
- detergenti diversi da quelli al punto precedente (CER 20 01 30)
- farmaci (CER 20 01 31* e 20 0132)
- batterie e accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (CER 20 01 33*)
- batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (CER 20 0134)
- rifiuti legnosi (CER 20 0137* e 200138)
- rifiuti plastici (CER 2001 39)
- rifiuti metallici (CER 2001 40)
- rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (CER 20 01 41)
- sfalci e potature (CFR 2002 01)
- terra e roccia (CER 2002 02)
- altri rifiuti non biodegradabili (CER 20 02 03)
- ingombranti (CER 20 03 07)

- cartucce toner esaurite (CER 20 03 99)
- rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche.

Art. 18 – Norme di comportamento

1. Il conferimento dei rifiuti in modalità "porta a porta" avverrà secondo le seguenti disposizioni:
- a) l'esposizione deve avvenire prima delle ore 7 del giorno di raccolta, come da calendario *da approvare con deliberazione della giunta comunale*.
 - b) l'utenza deve assicurarsi che, prima dell'esposizione su strada, il coperchio del contenitore o del sacco siano ben chiusi per evitare fuoriuscite di materiali e/o liquidi. Per i contenitori di piccola volumetria il manico deve essere posizionato frontalmente per evitare aperture in caso di rovesciamento. Per i contenitori dal 120 litri o maggiori volumetrie, se chiusi da serrature e lucchetti posizionati in modo autonomo dai proprietari, devono essere lasciati aperti nelle giornate di raccolta;
 - c) i contenitori consegnati alle utenze devono essere conservati all'interno delle aree private o di pertinenza e custoditi correttamente
 - d) in caso di rottura dei sacchi o sversamenti, la zona ove vengono esposti i rifiuti dovrà essere ripulita da parte degli utenti/cittadini;
 - e) gli utenti sono tenuti a ritirare i contenitori una volta svuotati, e comunque non oltre le ore 13.00 della giornata prevista per la raccolta;
 - f) i rifiuti devono essere conferiti utilizzando i rispettivi sacchetti/contenitori;
 - g) nel caso di conferimenti non corretti da parte dell'utenza, per natura, momento di conferimento o confezionamento, gli addetti al servizio non dovranno raccogliere il materiale, provvedendo invece ad applicare sul contenitore/sacchetto un avviso che segnalerà la non conformità, in questo caso l'utente dovrà provvedere a conformare il contenuto prima di esporlo nuovamente;
 - h) in caso di furto del contenitore per il conferimento della frazione "secco indifferenziato" il Gestore provvederà alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utente della relativa autocertificazione da presentarsi presso la sede che sarà comunicata;
 - i) nel caso di danneggiamento accidentale del contenitore per il conferimento della frazione "Secco residuo indifferenziato" il Gestore del servizio procederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore o badge danneggiato da parte dell'utenza presso la sede che sarà comunicata;
 - j) al momento dell'eventuale cessazione della conduzione od occupazione dei locali ai quali è stata attivata l'utenza il contenitore della frazione "Secco residuo indifferenziato" dovrà essere restituito presso lo sportello dell'Unione o presso lo sportello del Comune.

Art. 19 – Variazioni alle modalità di raccolta

1. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative. Il gestore del servizio provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative concordate con il Comune, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

2. *Le attività produttive e commerciali devono essere servite con contenitori appositi, anche essi differenziati, aventi volumi commisurati alle produzioni di rifiuto speciale assimilato all'urbano, comunque compatibili con i sistemi di svuotamento praticati dal gestore, per grosse quantità che questo specifico utente non riesca a consegnare nelle apposite giornate di raccolta è possibile la consegna del rifiuto presso l'ECOCENTRO, qualora sia adibito alla ricezione del rifiuto stesso.*

Art. 20 - Modalità di conferimento dei rifiuti in carta e cartone

1. Il servizio di raccolta della frazione carta e cartone è svolto sul territorio comunale con modalità di raccolta “porta a porta” presso le utenze domestiche e non domestiche.
2. Gli utenti dovranno conferire la carta e i cartoni nei contenitori messi a disposizione.
3. Nei contenitori appositi si devono conferire quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole di cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di carta pulita in genere, sacchetti di carta, tabulati, imballaggi poliaccoppiati (tetrapak), ecc.
4. Sono escluse le carte plastificate, le carte paraffinate, le carte bitumate, le carte vetrate o molto sporche e unte, i pannolini per bambini, carta da parati usata e carta carbone.
5. E' possibile istituire un servizio di raccolta anche gratuita degli imballaggi in materiale celluloso riservato alle utenze commerciali con modalità ed orari che verranno definiti dal gestore del servizio.
6. *In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse tipologie di materiale, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.*
7. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e saranno trasportati in appositi impianti per il riciclaggio/recupero autorizzati.

Art. 21 - Modalità di conferimento dei rifiuti di multi materiale

1. Il servizio di raccolta del multi-materiale sul territorio comunale è svolto con modalità di raccolta domiciliare con frequenza minima settimanale
2. Le utenze non domestiche ubicate nel Centro Storico e in altre aree individuate in base a principi di economicità ed efficienza (bar – caffetterie – pub - mense – self service - tavole calde - ristoranti – trattorie – pizzerie – osterie – ecc) potranno essere servite, su richiesta, con modalità di raccolta domiciliare.
3. Bottiglie ed altri oggetti di vetro devono essere ben svuotati prima di essere depositati negli appositi contenitori.
4. Damigiane di elevate dimensioni, vetri piani ed altri imballi in vetro che abbiano dimensioni superiori a quelle dei contenitori a disposizione vanno trattati come ingombranti e devono essere conferiti all'ECOCENTRO o prenotarne il ritiro tramite il servizio “ingombranti a domicilio”.
5. E' vietato conferire pirofile da forno (vetro pirex), cristalli, lampadine e neon, specchi, schermi di televisori, monitor, ceramica, contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili (sanzione da euro 50,00 a euro 300,00).
6. Gli imballaggi in plastica, acciaio, alluminio ed altri oggetti in metallo devono essere ben svuotati prima di essere depositati negli appositi contenitori, sfruttando il più possibile la volumetria delle attrezzature a disposizione, ad esempio, schiacciando tali oggetti. Non è prevista la raccolta degli imballaggi in metallo divisa per tipologia di materiale.
7. Oggetti in metallo che abbiano dimensioni superiori a quelle dei contenitori a disposizione vanno trattati come ingombranti e devono essere conferiti agli ECOCENTRO o prenotarne il ritiro tramite il servizio “ingombranti a domicilio”.
8. E' vietato conferire nei contenitori residui di liquidi tossici e infiammabili (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00).
1. E' vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi (che vanno conferiti presso gli ecocentro), calze e tessuti di nylon, materiali diversi plastificati, gomme, camere d'aria, giocattoli (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500).

Art. 22 - Modalità di conferimento di pile e batterie

1. Tali rifiuti sono costituiti da:
 - a) pile a bottone;
 - b) pile stilo di vario formato;
 - c) batterie per attrezzature elettroniche;
 - d) batterie per automobili.
2. In relazione a quanto previsto dall'Art. 4, comma 1, del D.M. 194/03, le pile e gli accumulatori usati sono consegnati al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico (contenitori stradali e/o ECOCENTRO).

3. *A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, tutti i rivenditori devono mettere a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.*
4. *Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori rigenerati, ai sensi dell'Art. 7 del D.M. 194/03, deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti sulle pile e sugli accumulatori.*
5. *E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti differenziati (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 nel caso che l'immissione riguardi pile o attrezzature di cui al precedente comma 1. punti a, b e c; sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 nel caso che l'immissione riguardi batterie di cui al precedente comma 1 punto d.) e/o abbandonarli lungo la strada (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006).*

Art. 23 - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti, come definiti all'art. 3 comma 6 lettera d), possono anche essere conferiti, dal detentore, direttamente nei contenitori predisposti presso gli ECOCENTRO presenti sul territorio comunale o tramite il servizio predisposto di raccolta "ingombranti a domicilio"
2. Nel caso della raccolta "ingombranti a domicilio" il detentore è tenuto a disporre i beni obsoleti ed ingombranti di cui intende disfarsi, nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il gestore del servizio di raccolta. Nel caso di raccolta al piano stradale il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 240,00).

Art. 24 - Modalità di conferimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

1. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico (RAEE) provenienti dai nuclei domestici che hanno esaurito la loro durata operativa possono essere conferiti negli appositi centri di raccolta istituiti dal Comune (ECOCENTRO) o consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una apparecchiatura di tipologia equivalente. I distributori, in tale caso, assicurano, al momento della fornitura della nuova apparecchiatura, il ritiro gratuito di quella usata in ragione di uno contro uno.
2. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al precedente comma, i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi dell'Art. 206 del D. Lgs. 152/06 ed in conformità a quanto predisposto dal D. Lgs. n.151 del 15 luglio 2005 recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".
3. Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 151/05 che disciplina la materia, sono le seguenti:
 - Grandi elettrodomestici;
 - Piccoli elettrodomestici;
 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
 - Apparecchiature di consumo;
 - Apparecchiature di illuminazione;
 - Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
 - Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
 - Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
 - Strumenti di monitoraggio e di controllo;

- Distributori automatici.

In base al D.Lgs.151/2005 e al D.M. 25/09/07 n.185, i rifiuti generati dalle apparecchiature, gli strumenti ed i dispositivi, alimentati con energia elettrica da rete o da batterie, conferiti presso i centri di raccolta (ECOCENTRO) saranno così raggruppati:

- Raggruppamento 1 – Freddo e clima;
- Raggruppamento 2 – Altri grandi bianchi;
- Raggruppamento 3 – Tv e monitor;
- Raggruppamento 4 – IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED ed altro;
- Raggruppamento 5 – Sorgenti luminose.

Art. 25 - Modalità di conferimento di farmaci e medicinali

1. Tali rifiuti, rientranti nella categoria dei rifiuti urbani pericolosi, sono costituiti da farmaci inutilizzati, scaduti o avariati.
2. La raccolta differenziata dei medicinali è attiva in tutta l'area urbana con contenitori posizionati nelle immediate vicinanze delle farmacie cittadine. Gli stessi devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati in quanto lo svuotamento è di esclusiva competenza del personale incaricato. Inoltre i contenitori devono essere a tenuta in modo tale da evitare la fuoriuscita di eventuali colature e liquidi.

Art. 26 - Attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati

1. Il conferimento dei rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati in maniera indifferenziata deve essere effettuato mediante i sacchi o contenitori distribuiti dal gestore del servizio di raccolta.

Art. 27 - Raccolta e trasporto

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti saranno effettuate con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione siano tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).

Art. 28 - Smaltimento

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle autorità Regionali o Provinciali nell'ambito dei piani all'uopo predisposti e/o dei provvedimenti di carattere straordinario adottati dai competenti organismi.
2. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani e assimilati da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero o allo smaltimento.
3. I dati riguardanti le pesate saranno raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e potranno essere visionati o richiesti dal Comune a scadenze periodiche.

Art. 29 – Sanzioni

1. Conferire i rifiuti in maniera non differenziata comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.
2. Esporre i rifiuti e/o i contenitori nei giorni in cui non ha luogo la rispettiva raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio e comunque in modo diverso da quanto stabilito dalle modalità esecutive previste comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00.
3. Conferire nei contenitori destinati alla raccolta differenziata tipologie di rifiuti diverse da quelle indicate dal gestore del servizio di raccolta comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00.
4. Non separare correttamente i rifiuti comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00.

5. Conferire rifiuti di diverse tipologie rispetto a quelle previste dai contenitori comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00.
6. Non esporre i sacchi e i contenitori in prossimità dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00.
7. Esporre il contenitore con il coperchio aperto comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00.
8. Conferire nei contenitori e nei sacchi rifiuti speciali non assimilabili nonché rifiuti pericolosi comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.
9. Conferire rifiuti domestici o ingombranti nei cestini porta rifiuti posti su vie, piazze, parchi, aree pubbliche o private ad uso pubblico comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.
10. Danneggiare le attrezzature fornite (contenitori) e cestini porta rifiuti (oltre al rimborso dei danni provocati alle strutture) comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.
11. Non utilizzare, oppure utilizzare in modo non corretto il composte concessa in comodato gratuito comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.
12. Essendo inserito nella lista dei compostatori, conferire il rifiuto organico al servizio di raccolta pubblico dei rifiuti comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.
13. Sporcare il suolo pubblico o di uso pubblico con escrementi di animali comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.
14. I gestori di esercizi pubblici che non tengono costantemente pulite le aree pubbliche occupate o espongono i contenitori dei rifiuti fuori dell'orario di ritiro saranno soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00.
15. *Conferire nei contenitori sostanze liquide comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 300,00.*
16. *Conferire nei contenitori rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni edile e di ordinaria manutenzione comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 500,00.*
17. *Conferire nei contenitori materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. Sarà tollerata l'immissione nei normali contenitori modiche quantità di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di bricolage e di piccola manutenzione.*

TITOLO IV

RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Art. 30 - Recupero di materiali e/o energia

1. Il Gestore promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'Art. 178 del D. Lgs. 152/06.
2. Il Gestore promuove la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'Art. 205 del D. Lgs. 152/06 e/o quelli stabiliti dai piani regionali di gestione dei rifiuti tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento di detti obiettivi.

Art. 31 - Isole ecologiche

1. Ai sensi dei Decreti Legislativi 152/2006, 04/2008 e successive modificazioni, al fine di razionalizzare e di facilitare le raccolte differenziate, è prevista la possibilità di collocare in aree pubbliche idonei contenitori per il raggruppamento e per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.
2. Il raggruppamento di tali contenitori, ai sensi di legge, viene considerato "isola ecologica".
3. Per la collocazione dei contenitori costituenti isole ecologiche è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione provinciale.

4. I contenitori a servizio delle isole ecologiche dovranno essere installati su aree pubbliche e non dovranno contrastare con le norme dettate dal Codice della Strada; il numero delle isole ecologiche da realizzarsi dovrà tenere conto degli obiettivi delle raccolte differenziate da conseguire.
5. I contenitori dovranno essere dotati di idonee scritte e/o dovranno essere di colore diverso in relazione alla tipologia di rifiuto che sia possibile introdurvi. E' fatto divieto di introdurre tipologie di rifiuto diverse da quelle riportate nel contenitore stesso; è fatto divieto di abbandonare rifiuti in prossimità degli stessi. I contenitori dovranno essere periodicamente svuotati a cura del gestore del servizio evitando situazioni di disservizi conseguenti ad esaurimento della capacità ricettiva degli stessi.

Art. 32 - Ecocentro

1. Al fine di valorizzare le raccolte differenziate, i rifiuti urbani e assimilati, raccolti in maniera differenziata, potranno essere conferiti in appositi Centri di Raccolta Attrezzati (ECOCENTRO) la cui gestione è rivolta a garantire, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, che il conferimento degli stessi avvenga per raggruppamenti differenziati delle frazioni omogenee al fine di promuovere il recupero degli stessi nel rispetto dei principi dettati dalla vigente normativa in materia.
2. Per quanto riguarda la disciplina delle raccolte, i limiti quantitativi e qualitativi delle varie tipologie di rifiuti conferibili, le modalità di conferimento, le categorie di utenti abilitati al conferimento, l'organizzazione della gestione, la disciplina sanzionatoria e tutte le altre disposizioni relative agli ECOCENTRO si rinvia all'apposito regolamento comunale allo scopo predisposto.

Art. 33 - Incentivi e agevolazioni

Per le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati potranno essere previste particolari forme di incentivazione quali:

- a) attestati di benemerenzza da conferire, sulla base dei rendiconti della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- b) premi materiali che potranno essere assegnati in occasione di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'utenza.
- c) L'Amministrazione Comunale di Acquapendente, dopo aver verificato le percentuali di raccolta differenziata e gli obiettivi raggiunti, stabilisce eventuali premialità da inserire in bolletta compatibilmente con i vincoli di bilancio.

Art. 34 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. La pubblica amministrazione e/o il gestore avranno l'onere di curare opportune campagne di sensibilizzazione ed informazione sulle modalità operative del servizio di raccolta sul territorio comunale e dei risultati raggiunti in merito alle percentuali di raccolta differenziata conseguite.
2. In specifiche circostanze (es. particolari servizi di raccolta) verranno distribuiti opuscoli con le indicazioni sulle corrette modalità di conferimento dei vari materiali, sull'uso dei contenitori, sulla loro ubicazione, ecc.
3. L'Amministrazione Comunale di Acquapendente promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione presso tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, avvalendosi anche della collaborazione del personale della Riserva Naturale di Monte Rufeno.

TITOLO V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 35 – Definizioni

Ai soli fini gestionali, per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali e i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni di cui al comma 2, lettera f) del D. Lgs. 152/06.

Art. 36 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a:

1. spazzamento e stradale;
2. rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati sul territorio comunale;
3. aree cimiteriali.

Art. 37 - Gestione delle aree verdi pubbliche

Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche e, tramite il gestore dei servizi di igiene urbana, a mantenerle in stato di pulizia ottimale provvedendo alla raccolta dei rifiuti in esse depositati.

Art. 38 - Gestione del servizio di spazzamento delle strade

1. La gestione dei rifiuti urbani esterni viene effettuata:
 - a) sulle strade e piazze classificate comunali rientranti nei perimetri di svolgimento del servizio;
 - b) sui tratti urbani di strade statali e provinciali rientranti nei perimetri di svolgimento del servizio;
 - c) sulle strade e le aree private comunque soggette a pubblico transito rientranti nei perimetri di svolgimento del servizio purché soddisfino tutti i seguenti requisiti:
 - essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
 - essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;

Art. 39 - Frequenza

1. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singola zona, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'Art. 1 del presente regolamento.
2. Il Comune, in accordo con il gestore del servizio, si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (diurni e/o notturni), stabilendo i relativi orari e le zone interessate, per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.
3. Il servizio include la rimozione delle erbe infestanti dai marciapiedi, sedi stradali con pavimentazione.
4. Contenitori portarifiuti:
 - a) Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini porta rifiuti che verranno svuotati con la stessa frequenza con cui vengono spazzate le aree su cui risultano installati.
 - b) E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), se non espressamente concesso (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00).

Art. 40 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali classificati tra gli urbani ai sensi dell'Art. 184 comma 2 lettera f) del D.Lgs.152/06 si applicano le norme regolamentari e tecniche dello stesso decreto e del D.P.R. 254/03 che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari.
2. Ai sensi dell'Art. 2 del D.P.R. 254/03 si considerano:
3. rifiuti da esumazione ed estumulazione - i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - a. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
4. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali - i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
 - a. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;

- b. altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani in base alle prescrizioni dettate dal legislatore all'Art.12 del D.P.R. 254/03.
 6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni".
 7. I rifiuti da esumazione ed estumulazione stoccaggio possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti debitamente autorizzati ai sensi di legge.
 8. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'Art. 2 comma 1 lett. e) punto 5 del D.P.R. 254/03.
 9. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'Art. 2 comma 1 lett. e) punti 1 e 3 del D.P.R. 254/03 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
 10. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'Art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.P.R. 254/03 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'Art. 2 comma 1 lett. f) punto 2 del D.P.R. 254/03.
 11. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
 12. Ai responsabili del cimitero e eventualmente al gestore del servizio se presente compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs. 152/06.

Art. 41 - Aree scoperte private e luoghi di uso comune

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico poste all'interno del centro abitato, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco emana ordinanza nei confronti dei soggetti interessati, disponendo, in caso di inefficacia dell'ordinanza, affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili, d'ufficio i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 42 - Aree occupate dai mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo e selezionando i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00).
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00).
3. Le aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti.
4. In occasione di fiere autorizzate in aree pubbliche, non rientranti tra i servizi dovuti dal gestore, a cura del promotore della manifestazione dovrà essere fatta richiesta al gestore che, in relazione all'impegno straordinario richiesto al pubblico servizio oltre la normale prestazione prevista dal

contratto di servizio, concorderà il corrispettivo economico della ulteriore prestazione. In caso di mancato servizio, il Comune interverrà in danno addebitando al promotore le spese sostenute per il servizio di pulizia.

Art. 43 - Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00).
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00).
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00).
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 44 - Carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00).
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi i diritti di rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili.

Art. 45 - Manufatti od oggetti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

1. Chiunque - previa autorizzazione comunale - colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha installato il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

Art. 46 - Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Nelle aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo e nel caso di esecuzione di attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è obbligatorio, sia quotidianamente che al termine dell'attività, mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, prevenendo l'afflusso di detriti e altri materiali di rifiuto all'interno della rete fognaria (caditoie). Inoltre, salvo il caso in cui lo stato dei luoghi non lo consenta, durante il periodo di permanenza del cantiere, sarà vietato il deposito temporaneo dei materiali di scarto delle lavorazioni direttamente sul suolo pubblico e richiesto, a tal fine, per lo stesso l'utilizzo di cassoni scarrabili di idonea capacità (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00).
2. In particolare, per consentire un recupero di frazioni omogenee, dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti e conferirle alle rispettive filiere.
3. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00).

Art. 47 - Manifestazioni pubbliche

1. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al gestore del servizio pubblico di raccolta e smaltimento il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare.
2. I soggetti di cui sopra devono provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse. Nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani, quindi differenziati secondo le disposizioni indicate dal contratto di gestione.
3. Salvo diverse disposizioni, gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico potranno essere imputati agli organizzatori delle manifestazioni.
4. Tutti i rapporti con il gestore dei rifiuti da parte dei soggetti indicati al comma 1. potranno avvenire solo dopo opportuna autorizzazione da parte del Comune che in dicherà le modalità di trattamento dei rifiuti ed eventuali disposizioni a riguardo.

Art. 48 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

1. Le aree, pubbliche o private, occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle eventuali specificatamente emanate con apposite ordinanze sindacali.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area potrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o dalle installazioni.
3. Il titolare della concessione dovrà provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il gestore dei servizi di igiene urbana, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso. Nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani, secondo le modalità impartite.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sugli organizzatori delle attività svolte nelle aree suddette.
5. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune potrà disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di occupazione.
6. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006).

Art. 49 - Rifiuti abbandonati

1. Accertata la violazione del divieto di abbandono fissato dall'Art.192 del D. Lgs. 152/06, ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al controllo potranno eseguire gli accertamenti, anche raccogliendo eventuali reperti, diretti all'identificazione dei responsabili i quali sono tenuti, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo di cui sopra, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistono motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della ASL competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, in danno dei soggetti obbligati.

Art. 50 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico comprese le zone a verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi,

ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale in piazze ed aree verdi cittadine.

2. La mancata osservanza delle disposizioni cui sopra è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 450,00.

TITOLO VI RIFIUTI SPECIALI

Art. 51 - Convenzioni per il conferimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico

1. Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento, è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione. Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti, se non provvedono direttamente, potranno presentare la domanda al soggetto che espleta il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (gestore del servizio).
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente;
 - b) la descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
 - c) la quantificazione dei rifiuti (in Kg/g. o mese o in m³/g. o mese nei casi di rifiuti a bassa densità) e loro tipologia;
 - d) la periodicità di consegna prevista e proposta;
 - e) la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto;
 - f) il sistema o modo di conferimento;
 - g) ogni altra notizia ritenuta utile.

Alla domanda dovranno essere allegati inoltre una scheda/e descrittiva del/i rifiuto/i (tipizzazione) ed eventuale visura camerale presso la CCIAA.

3. La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede il conferimento, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio (sulla base di tariffe e formule fissate dal gestore e approvate dal Comune).
4. La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e andrà rinnovata almeno un mese prima della sua scadenza naturale. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione.
5. Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg.

Art. 52 - Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie

1. E' fatto assoluto divieto di conferire materiali inerti, anche se prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, all'interno dei contenitori per la raccolta stradale o domiciliare dei rifiuti (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006);.
2. Detti rifiuti dovranno essere conferiti dal produttore presso gli appositi impianti autorizzati (discariche o impianti di riciclaggio).
3. Il Comune si riserva di stabilire con apposito Decreto Sindacale la facoltà di far entrare piccole quantità di questi rifiuti all'interno dell'ECOCENTRO comunale che dovranno essere smaltite dal gestore del servizio rifiuti.

Art. 53 - Raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto

1. Per la raccolta, trasporto e smaltimento di questa tipologia di rifiuti, il cittadino o l'attività produttiva deve rivolgersi ad aziende specializzate ed autorizzate per questa attività.
2. E' assolutamente fatto divieto di abbandonare tali materiali nell'ambiente o presso i contenitori della raccolta ordinaria (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006).

Art. 54 - Raccolta di liquami e fanghi biologici

1. È fatto divieto di conferire al servizio ordinario di raccolta i rifiuti provenienti da fosse settiche, fosse biologiche e pozzi neri (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006).

2. L'utenza ha l'obbligo di rivolgersi ad azienda specializzata, in regola con la normativa vigente in materia.

Art. 55 - Sgombero della neve

1. Nelle aree pubbliche è vietato invadere la carreggiata e ostruire il passaggio sui marciapiedi con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.
2. La neve proveniente da luoghi privati, dovrà essere allontanata a cura e spese del proprietario dello stabile o del fondo. E' vietato scaricare la stessa sui marciapiedi, strade o sul suolo pubblico in genere.
3. Per ulteriori specifiche disposizioni in merito allo sgombero della neve, si rinvia alle specifiche determinazioni che saranno emanate dal Sindaco in occasione del verificarsi dello specifico evento meteorico e /o già previste da altri regolamenti comunali.

Art. 56 - Spurgo caditoie e pozzetti stradali

L'attività di spurgo caditoie e pozzetti stradali è regolamentata dal contratto di servizio tra il Comune e il gestore.

Art. 57 - Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale

1. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli, sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di raccolta e stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.
2. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri autorizzati per il conferimento e lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.

Art. 58 – Recupero e smaltimento carcasse animali

1. Il Comune dovrà provvedere a gestire questo tipo di servizio con specifica società esterna o con il gestore del servizio di R.U. qualora il contratto tra le parti lo preveda;
2. Il gestore di questo servizio dovrà provvedere alla pulizia del manto stradale, alla rimozione di ogni detrito e all'eventuale sanificazione dei luoghi;
3. Il gestore di questo servizio dovrà smaltire in appositi impianti le carcasse animali trovate o segnalate sul territorio comunale e dovrà consegnare al Comune le certificazioni previste da legge;
4. Il gestore di questo servizio ad ogni segnalazione che verrà fatta dal Comune dovrà rispondere in tempi brevi, entro massimo 45 minuti dalla segnalazione ricevuta.

TITOLO VII

DIVIETI CONTROLLI E SANZIONI

Art. 59 - Divieti e sanzioni

1. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento:
 - a) è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese nel territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e, in genere, materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti;
 - b) è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
 - c) è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica salvo espresso consenso prestato dalle autorità locali competenti e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;
 - d) è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - e) è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo che non sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;

- f) è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (contenitori getta rifiuti);
 - g) è vietata l'affissione di manifesti e volantini sui pali della pubblica illuminazione, sui cassonetti per la raccolta dei rifiuti, sugli impianti semaforici, sulle superfici pubbliche e su parti dell'arredo urbano destinate a diverso utilizzo rispetto alla pubblica affissione;
 - h) è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti nei contenitori;
 - i) è vietato ribaltare e/o danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui sopra saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.
 3. Le violazioni a quanto prescritto dal comma 1 del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 450,00.
 4. Ai sensi dell'Art.197 del D. Lgs. 152/06 alla Provincia competono, in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.
 5. Il compito di accertare, contestare e verbalizzare le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale.
 6. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n° 27/1998, il Comune, con provvedimento del Sindaco, può conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta di rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, relative alle modalità di conferimento di rifiuti ai servizi di raccolta. Il provvedimento di cui al precedente periodo è rilasciato ai dipendenti che non abbiano riportato condanne penali o non abbiano procedimenti penali pendenti a proprio carico e che abbiano superato, con esito favorevole, l'esame conclusivo di un corso di formazione di almeno venti ore da parte del Corpo di Polizia Locale. I verbali redatti dai suddetti soggetti hanno l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Le funzioni del presente comma, definite, ai fini di questo Regolamento, di "eco-vigilanza", sono disciplinate nel dettaglio nel successivo Titolo IX.
 7. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.
 8. Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse per sé o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo e/o repressivo da parte delle autorità competenti.
 9. Il Gestore del servizio mette a disposizione la propria anagrafica per gli uffici del Comune qualora vengano ritrovati rifiuti abbandonati inseriti in sacchi riportanti codificazione rilasciate dal gestore stesso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In considerazione di quanto previsto dall'Art. 191 del D. Lgs. 3/04/2006 n.152, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 61 - Proprietà del rifiuto

1. Tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio pubblico di nettezza urbana sono di proprietà dell'amministrazione comunale.
2. Gli oggetti di valore rinvenuti si considerano "cose trovate" e del fatto verrà data pronta comunicazione agli organi di polizia preposti.

Art. 62 - Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

Art. 63 - Variazioni non sostanziali alle presenti norme

1. Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate, su indicazione del Comune, dal gestore al fine di migliorare il servizio, per adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.
2. Tali variazioni, in relazione della loro diversa entità, saranno assentite attraverso delibera di giunta, (cambiamento volumetria cassonetti, incremento numero di filiere di rifiuti raccolti, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari).
3. Cambiamenti sostanziali dei servizi e delle disposizioni del presente Regolamento dovranno essere assentite attraverso deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO IX ECO-VIGILANZA

Art. 64 – Personale addetto alle funzioni di eco-vigilanza

1. Per quanto attiene al personale di cui al precedente art. 59, comma 6.:
 - a) il personale comunale individuato per svolgere le funzioni di eco-vigilanza, rimane applicato nell'unità organizzativa di appartenenza e sotto la direzione dei propri responsabili del servizio;
 - b) il personale delle società che gestiscono la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento stradale, eventualmente individuato a svolgere le funzioni di eco-vigilanza, mantiene il rapporto di lavoro e di subordinazione gerarchica con la propria azienda.

Art. 65 – Inquadramento del personale addetto alle funzioni di eco-vigilanza non dipendente del Comune

1. Nello svolgimento delle funzioni di eco-vigilanza, il personale non dipendente del Comune, è tenuto ad osservare le direttive degli agenti e funzionari del Corpo di Polizia Locale. I verbali di accertamento e tutti gli altri atti espletati in relazione all'attività svolta nell'esercizio di tali funzioni sono trasmessi giornalmente al Comandante del Corpo.
2. Il Sindaco può disporre, con proprio provvedimento, sentito il Comandante del Corpo di Polizia Locale, la revoca delle funzioni di cui al presente regolamento nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno dei requisiti di accesso;
 - b) risoluzione del rapporto di lavoro;
 - c) richiesta scritta dell'azienda privata.
3. Il Sindaco può disporre la revoca o la sospensione delle funzioni su motivata proposta del Comandante del Corpo di Polizia Locale nell'ipotesi di violazione dei doveri e dei compiti di servizio.

Art. 66 - Doveri e compiti del personale addetto alle funzioni di eco-vigilanza non dipendente del Comune

1. Il personale di cui al precedente articolo:
 - a) adempie alle proprie funzioni con la massima cura, diligenza e costante presenza attiva sul territorio, assicurando la più efficace azione di informazione, prevenzione, controllo;
 - b) nei confronti della cittadinanza mantiene un atteggiamento di collaborazione e di favorevole disponibilità fornendo ogni utile informazione in merito al rispetto delle norme statuite;
 - c) per assolvere ai compiti attribuiti, adempie agli atti previsti secondo le procedure stabilite dalla normativa in materia, osserva le direttive ricevute dagli organi preposti e utilizza correttamente gli strumenti e le apparecchiature di servizio che ha in dotazione assicurandone la buona conservazione;
 - d) osserva il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti. Non dovrà fornire, a soggetti non titolati, notizie relative ai servizi d'istituto, pratiche e provvedimenti di qualsiasi natura;
 - e) non potrà espletare le sue funzioni in maniera indipendente dai programmi di lavoro o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

Art. 67 - Procedimenti disciplinari

1. Ai procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti comunali che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento provvede l'Amministrazione Comunale, conformandosi a quanto stabilito in materia dal Codice Disciplinare di cui alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa ed ispirandosi al principio del contraddittorio;
2. Per i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti esterni al comune provvede l'azienda di appartenenza, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, dietro richiesta del Sindaco, al quale andranno comunicate, entro sette giorni dall'adozione, le eventuali sanzioni applicate.

Art. 68 - Gestione dell'attività

Il Corpo di Polizia Locale, provvederà a coordinare la tempistica dei controlli, a stabilirne le modalità di controllo e di accertamento, a fornire la modulistica necessaria e a curare gli adempimenti amministrativi conseguenti all'attività di eco-vigilanza.

Art. 69 - Dotazioni di Servizio

1. Il materiale necessario agli addetti per l'espletamento delle proprie funzioni viene fornito dall'amministrazione di appartenenza. Tale materiale potrà essere usato solo in orario di lavoro e per scopi di servizio;
2. Dell'eventuale smarrimento, furto, danneggiamento del materiale di cui al comma precedente, in tutto o in parte, il personale incaricato dovrà darne tempestiva comunicazione alla propria Amministrazione, la quale ne disporrà la sostituzione per assicurare la continuità del servizio stesso;
3. Le dotazioni, per l'espletamento delle funzioni, potranno essere in qualsiasi momento ritirate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze di servizio o per la intervenuta cessazione delle funzioni;
4. Il personale incaricato presta servizio indossando speciali capi di abbigliamento e dispositivi di protezione individuale, secondo le norme sulla sicurezza e la protezione sui luoghi di lavoro;
5. L'addetto, se non appartenente alla Polizia Locale, dovrà utilizzare una pettorina rifrangente indicante la dicitura "Eco Vigilanza". In ogni caso i capi d'abbigliamento dovranno evitare la stretta somiglianza con quella della Polizia Locale o di altre forze di polizia.

Art. 70 - Tessera personale di riconoscimento e segnale distintivo di servizio

1. Per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui al presente Titolo, per i dipendenti privati, l'azienda cui dipendono fornisce al Comune la fotografia del dipendente e il logo della ditta da apporre sulla tessera di riconoscimento, per i dipendenti comunali non appartenenti alla Polizia Locale provvede l'Amministrazione Comunale;
2. Le tessere devono essere sempre portate in modo ben visibile sull'abito da lavoro, in apposite custodie plastificate da appendersi al taschino;
3. Ad eventuale richiesta dell'utente sottoposto a controllo il personale di cui al presente regolamento esibisce in modo chiaramente visibile, oltre alla tessera identificativa, il documento loro rilasciato dall'amministrazione, attestante l'abilitazione all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti.

Art. 71 - Procedimento Sanzionatorio

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, in via generale, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo n.267/2000, del Regolamento Comunale delle Sanzioni amministrative adottato con deliberazione del C.C. n. 77 del 22.12.2005 e della Deliberazione della G.C. n. 209 del 24.10.2006, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
2. Sono fatte salve disposizioni speciali contenute nel presente regolamento che prevedono diversi importi per le sanzioni edittali minime e massime in considerazione della gravità della violazione.
3. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti ai sensi dell'art.18 della legge 689 del 24.11.1981, relative alla verbalizzazione di violazioni riguardanti il presente regolamento, spetta in via generale, con riferimento all'art.107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assicurare la terzietà del procedimento, al Responsabile dell'Area Tecnica, Ufficio Ambiente, ovvero, in sua assenza, al Segretario Generale dell'Ente, fermo restando che il Servizio di Polizia Municipale è il servizio deputato alla vigilanza ed all'emissione dei verbali di accertamento. Al medesimo è devoluta la competenza per l'emissione degli atti di cui al primo periodo del presente comma, relativi alle violazioni alle disposizioni dell'ordinanza sindacale n. 130 del 08.09.2017 e di cui non sia stato ancora completato il procedimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Qualora alla violazione di norme del Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino.

Art. 72 - Entrata in vigore

1. Tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente Regolamento sono abrogate.
2. Esso diventa efficace a partire dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni del D. Lgs. 152/06 e di ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente la materia. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali o regionali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.
4. Al presente regolamento viene data pubblicità nei modi e nelle forme previste dalla Legge.
5. Fermo restando quanto previsto all'ultimi periodo del comma 3, art. 71, con l'entrata in vigore del presente Regolamento è da intendersi decaduta l'efficacia dell'Ordinanza sindacale n. 130 del 08.09.2017.

ALLEGATO n. 1

Suddivisione rifiuti in base ai codici CER e relative descrizioni

I Rifiuti in appresso elencati ricondotti ai codici CER e rispettive descrizioni rappresentano i rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività agricole commerciali, artigianali, industriali nonché di servizio, inclusi i rifiuti delle raccolte differenziate. Tali codici sono utilizzati per definire i criteri qualitativi dei rifiuti assimilabili/assimilati ai rifiuti urbani.

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

- 150100 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
- 150101 imballaggi di carta e cartone
- 150102 imballaggi in plastica
- 150103 imballaggi in legno
- 150104 imballaggi metallici
- 150105 imballaggi in materiali compositi
- 150106 imballaggi in materiali misti
- 150107 imballaggi in vetro
- 150109 imballaggi in materia tessile
- 150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 150111* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
- 150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 200100 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 150100)
- 200101 carta e cartone
- 200102 vetro
- 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 200110 abbigliamento
- 200111 prodotti tessili
- 200113* solventi
- 200114* acidi
- 200115* sostanze alcaline
- 200117* prodotti fotochimici
- 200119* pesticidi
- 200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 200125 oli e grassi commestibili
- 200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
- 200127* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- 200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
- 200129* detergenti contenenti sostanze pericolose
- 200130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129
- 200131* medicinali citotossici e citostatici
- 200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131
- 200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
- 200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
- 200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
200137* legno, contenente sostanze pericolose
200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139 plastica
200140 metallo
200141 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
200199 altre frazioni non specificate altrimenti
200200 rifiuti prodotti giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
200201 rifiuti biodegradabili
200202 terra e roccia
200203 altri rifiuti non biodegradabili
200300 ALTRI RIFIUTI URBANI
200301 rifiuti urbani non differenziati
200302 rifiuti dei mercati
200303 residui della pulizia stradale
200304 fanghi delle fosse settiche
200306 rifiuti della pulizia delle fognature
200307 rifiuti ingombranti
200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti